

La verifica di anomalia tra errore materiale e principio del risultato: nota a TAR Lazio, Sez. IV, n. 16638/2025

di Armando Pellegrino

Data di pubblicazione: 9-10-2025

*La sentenza del TAR Lazio n. 16638/2025 affronta il delicato tema della **verifica di anomalia delle offerte** nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Il caso Konecta-Infocamere consente di riflettere sulla distinzione tra **errore materiale non riconoscibile** e difformità sostanziale dell'offerta. Il Collegio, respingendo il ricorso, riafferma che la legittimità del provvedimento di esclusione deve essere valutata **al momento della sua adozione**, senza possibilità di successiva correzione in autotutela. L'analisi evidenzia il rapporto tra **principio del risultato**, sostenibilità dell'offerta e affidamento della stazione appaltante, segnando un equilibrio tra tutela concorrenziale e certezza procedimentale.*

Guida alla lettura

Guida alla lettura

1. Introduzione

La giurisprudenza amministrativa è da sempre impegnata nel difficile compito di bilanciare l'interesse alla **massima partecipazione alle gare** con l'esigenza di garantire la **serietà e sostenibilità delle offerte**. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 36/2023, ha inteso valorizzare il **principio del risultato** come criterio guida, ponendo al centro l'efficacia dell'azione amministrativa e la qualità dell'esecuzione contrattuale. Proprio in questo quadro si inserisce la sentenza TAR Lazio, Sez. IV, n. 16638/2025, che ha visto contrapporsi Konecta Italia S.p.A., esclusa dalla procedura di gara bandita da Infocamere per i servizi di *contact center*, e il Consorzio Leonardo, aggiudicatario. La controversia ruota attorno a un presunto **errore materiale** commesso dall'operatore economico nella fase di giustificazioni dell'offerta sospettata di anomalia. L'analisi della decisione permette di interrogarsi sul **ruolo dell'autotutela**, sui **limiti alla modificabilità delle giustificazioni e sull'interpretazione del concetto di errore materiale nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica**. Il caso offre altresì lo spunto per valutare criticamente l'impatto delle nuove coordinate normative introdotte dal Codice del 2023.

2. La verifica di anomalia e i limiti di rettifica in autotutela: riflessioni sulla sentenza TAR Lazio n. 16638/2025

Il cuore della vicenda si concentra sul **subprocedimento di verifica dell'anomalia** dell'offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023. Konecta Italia, prima classificata nella gara, aveva indicato un numero di FTE (*Full Time Equivalent*) dedicati al servizio di consulenza *inbound* significativamente inferiore a quello necessario per coprire il fabbisogno stimato dal capitolato.

La stazione appaltante, a seguito di verifiche istruttorie, ha rilevato un **deficit di 9,26 unità equivalenti annue**, con un conseguente scostamento economico di oltre 800.000 euro, tale da compromettere la sostenibilità complessiva dell'offerta. Da qui l'esclusione per difformità sostanziale.

L'impresa ricorrente ha sostenuto che la discrasia fosse dovuta a un mero **errore di trasposizione** dai fogli excel alla relazione finale, tentando di correggerlo in sede di autotutela. Il TAR, tuttavia, ha sottolineato che **la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione**, senza che possano assumere rilievo modifiche successive. Tale affermazione si collega a un principio consolidato, secondo cui **l'errore materiale può essere emendato solo se immediatamente riconoscibile *ictu oculi* dall'amministrazione**, circostanza esclusa nel caso di specie.

Il Collegio ha richiamato espressamente la giurisprudenza secondo cui la fase di verifica di anomalia consente sì una certa elasticità, ammettendo compensazioni tra voci di costo e chiarimenti integrativi, ma non può tradursi in una **modifica sostanziale dell'offerta** a valle dell'esclusione. Diversamente, si aprirebbe la strada a una surrettizia riapertura dei termini, con violazione della *par condicio* tra concorrenti.

L'elemento critico della decisione risiede nella tensione tra due principi: da un lato, il ***favor participationis***, che spinge a valorizzare la sostanza economica dell'offerta rispetto a meri errori formali; dall'altro, l'**affidamento della stazione appaltante**, che deve poter contare sulla coerenza dei dati forniti in sede procedimentale. Il TAR sceglie chiaramente di privilegiare il secondo, ancorando la valutazione di congruità a quanto rappresentato dall'operatore nel momento procedimentale rilevante.

Si coglie qui una declinazione peculiare del **principio del risultato**. L'obiettivo di garantire la serietà e sostenibilità delle offerte non viene perseguito attraverso un approccio sostanzialistico che consentirebbe di correggere *ex post* gli errori, ma tramite una rigorosa applicazione delle regole di procedura, al fine di assicurare la certezza e tempestività dell'affidamento. In tal modo, il risultato non coincide solo con l'aggiudicazione al miglior offerente, ma con la stabilità e affidabilità dell'intera sequenza procedimentale.

Dal punto di vista critico, si potrebbe obiettare che la scelta del Collegio rischia di irrigidire eccessivamente la dialettica della verifica di anomalia, che pure è stata tradizionalmente intesa come uno strumento di dialogo tra amministrazione e concorrente, finalizzato non già a punire ma a verificare la reale capacità esecutiva dell'offerta. In tale prospettiva, negare ogni rilevanza a un errore riconosciuto e documentato in tempi rapidi, potrebbe sembrare in contrasto con la logica collaborativa che il nuovo Codice intende promuovere.

Tuttavia, il TAR sembra muoversi in coerenza con un indirizzo volto a salvaguardare l'**immodificabilità dell'offerta** e a ridurre al minimo gli spazi di incertezza, anche a costo di

sacrificare la possibilità per l'impresa di rimediare a proprie disattenzioni. Ciò appare particolarmente rilevante in appalti complessi, dove la sottostima dei costi del personale non può essere considerata una mera svista, ma incide sul cuore della sostenibilità contrattuale.

Il rigetto della domanda risarcitoria e la declaratoria di improcedibilità dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale completano il quadro, confermando che, una volta esclusa la fondatezza della censura principale, ogni altro profilo diventa recessivo.

3. Conclusioni

La sentenza TAR Lazio n. 16638/2025 rappresenta un tassello significativo nella costruzione giurisprudenziale intorno al nuovo Codice dei contratti. Il giudice amministrativo ribadisce che **l'errore materiale non riconoscibile non può giustificare la riammissione del concorrente escluso**, riaffermando i principi di **certezza procedimentale** e **par condicio**. L'analisi mostra come il **principio del risultato** sia interpretato non in chiave sostanzialistica, ma come **garanzia di affidabilità del processo di affidamento**. La scelta del Collegio, pur suscettibile di critiche sul piano del *favor participationis*, appare funzionale a **consolidare la fiducia nelle procedure di gara e a prevenire derive manipolative**. La decisione, infine, sollecita una riflessione più ampia sul ruolo dell'autotutela e sui limiti di intervento post-esclusione, confermando la centralità della fase di verifica di anomalia come momento di verità del confronto concorrenziale.

Pubblicato il 25/09/2025

N. 16638/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04460/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Konecta Italia S.p.A., in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B27722B73B,

rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino,

Valeria Falconi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Altamura in

Roma, via Cicerone, 60;

contro

Infocamere S.C.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca,

Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco

Giustiniani (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile

Stabile”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale,

Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina Rep. 119/2025-A12000 avente ad oggetto il provvedimento di esclusione nell'ambito della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, preordinata all'affidamento dei "GE2403S ervizi di Contact Center" (CIG B27722B73B - CUP J51B21002940006) nei confronti di Konecta Italia S.p.A.;
- della Relazione del RUP relativa al sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta;
- della Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 del 24.2.24;

- del Capitolato Tecnico qualora interpretato nel senso di ritenere l'offerta di Konecta Italia S.p.A. difforme alle richieste capitolari;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto;

nonché per la declaratoria

- del diritto di Konecta Italia S.p.A. ad essere riammessa e a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica e – se del caso - per equivalente, e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato nell'ipotesi di aggiudicazione a terzi, con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse appunto stipulato nelle more del gravame.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KONECTA ITALIA S.P.A. il 29\4\2025 :

- della risposta all'istanza di autotutela trasmessa da InfoCamere in data 8 aprile 2025;

- della Determina Rep. 212/2025 – A12000 di aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per l'aggiudicazione di "GE2403 – Servizi di Contact Center" CIG B27722B73B - CUP J51B21002940006 in favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile;

- della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI il 16\5\2025 :

- della Determina Rep. 119/2025-A12000 avente ad oggetto il provvedimento di esclusione nell'ambito della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, preordinata all'affidamento dei "GE2403 – Servizi di Contact Center" (CIG B27722B73B - CUP

J51B21002940006) nei confronti di Konecta Italia S.p.A., nella parte in cui non ha riscontrato ulteriori cause di esclusione;

- della Relazione del RUP relativa al sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta, nella parte in cui non ha riscontrato ulteriori cause di esclusione;
- del Capitolato Tecnico qualora interpretato nel senso di ritenere l'offerta di Konecta Italia S.p.A. non conforme alle richieste capitolari;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infocamere S.C.P.A., del Ministero del Turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile Stabile";

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Leonardo Servizi e Lavori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha esposto che:

- “con *Determina a Contrarre Rep. n. 317/2024-A12000*, sottoscritta dal

Direttore Generale in data 9.7.2024, InfoCamere S.C.p.A. ha indetto la

“Gara europea a procedura aperta per l'appalto di GE2403 – Servizi di

contact center”;

- *“allo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato al*

30.9.2024, e al termine dei lavori della Commissione, Konecta Italia S.p.A.

risulta essersi posizionata al primo posto”;

- poiché l'importo complessivo offerto e i relativi costi per la manodopera risultavano inferiori a quelli stimati, la stazione appaltante ha avviato il

subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023:

“in data 12.11.24 il RUP ha quindi richiesto a Konecta Italia S.p.A. “la

documentazione e le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono

a formare l'importo complessivo offerto”;

- *“in data 25.11.2024 Konecta ha riscontrato le richieste della Stazione*

appaltante trasmettendo una “Relazione sulla sostenibilità

tecnico/economica dell'offerta";

- *"in data 6.12.2024, il RUP chiedeva ulteriori chiarimenti ed informazioni*

rispetto al “dimensionamento del personale prospettato” e “agli ulteriori

costi preventivati”;

- *“in data 17.12.2024, Konecta trasmetteva la “Relazione sulla sostenibilità*

tecnico/economica dell'offerta" nella quale, con riguardo alla stima degli

FTE per i diversi servizi oggetto di appalto, per un mero errore materiale

derivante dalla trasposizione dei valori contenuti nel foglio excel all'interno

della relazione trasmessa, veniva riportata la seguente tabella ... [indicante

un numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica

Inbound” pari a 14,5 per il primo anno, 14,2 per il secondo anno e 13,9 per

il terzo anno] *quando invece la corretta tabella riportante i valori corretti*

derivanti dal foglio di calcolo utilizzato dalla ricorrente avrebbe dovuto

essere la seguente ... [indicante un numero di FTE dedicati al servizio di

“Consulenza specialistica Inbound” pari a 23,5 per ciascuno dei tre anni]”;

- *“in data 24.2.2025 la Stazione Appaltante comunicava il provvedimento di*

esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 sul

... presupposto che l'offerta presentata fosse "difforme rispetto alle

specifiche espresse nel Capitolato tecnico” e “non seriamente proposta e,

pertanto, considerata anomala”;

- *“Konecta, avvedutasi dell’errore materiale commesso nella trasposizione*

dei valori dal foglio di lavoro Excel alla memoria trasmessa - a causa del

quale InfoCamere ha tratto conclusioni del tutto erronee - ha trasmesso

immediatamente [in data 5 marzo 2025] un'istanza in autotutela, chiarendo

l'avvenuto l'errore".

2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando la seguente censura:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 "VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA" DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL D.LGS. N. 36/23 "PRINCIPIO DEL RISULTATO". CARENZA ASSOLUTA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La parte, dopo aver premesso che *“in sede di autotutela, avvedutasi del*

mero errore materiale in cui era incorsa nei precedenti chiarimenti, Konecta

ha evidenziato ad InfoCamere il corretto effort considerato e la corretta

quantificazione degli FTE", lamenta, in sintesi, che "[nell'istanza di

autotutela] *Konecta ha indicato un numero di FTE per il servizio di*

“Consulenza specialistica inbound” pari a 23,5 e tale valore è

perfettamente congruo e compatibile non solo i) con le previsioni capitolari

ma anche ii) con l'offerta complessivamente considerata".

La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di *"annullare il*

provvedimento di esclusione per l'effetto disporre l'aggiudicazione della

procedura in favore di Konecta S.p.A. ...; - in via graduata condannare la

Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti”.

3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la risposta negativa alla sopra citata istanza di autotutela avanzata dalla medesima ricorrente a seguito del provvedimento di esclusione e il provvedimento di aggiudicazione della procedura di affidamento in favore del Consorzio controinteressato.

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso InfoCamere S.C.p.A. e l'aggiudicatario controinteressato.

5. La parte controinteressata ha presentato anche un ricorso incidentale “escludente”, articolando due motivi di ricorso rubricati come segue:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA” DEL DISCIPLINARE DI

GARA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO

ADOTTATO.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 "VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA" DEL DISCIPLINARE 8 DI GARA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO

ADOTTATO.

6. Con ordinanza n. 3273 del 13 giugno 2025 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

7. All'udienza pubblica del 24 settembre 2024 la causa è stata trattenuta

per la decisione.

8. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla stazione appaltante in quanto il Collegio non ritiene fondate, nel merito, le censure mosse dalla parte ricorrente avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

9. Come rappresentato nel provvedimento di esclusione e nella relazione

del RUP in esso richiamata, le ragioni dell'esclusione sono legate "a/

numero di operatori FTE (Full Time Equivalent) previsti [dalla ricorrente

nelle seconde giustificazioni] *per l'erogazione del servizio di "Consulenza*

specialistica Inbound”.

Il RUP nella suddetta relazione, muovendo dal monte ore stimato nel bando (paragrafo 4.3) per l'erogazione del suddetto servizio (98.264 ore), ha calcolato (al pari di quanto ha fatto il ricorrente nel ricorso: pag. 11) che

“per poter coprire l'intero fabbisogno espresso dal Capitolato per il servizio

di “Consulenza specialistica Inbound”, sono necessari 23,46 FTE medi

annui”.

Da tale incontrovertita premessa, il RUP è giunto alla conclusione che “a

fronte dell'indicazione di un numero di FTE medio annuo pari a 14,2,

inferiore rispetto a quello appena calcolato, ne consegue che la Konecta

Italia S.p.A. non abbia sufficienti risorse, in termini di operatori (FTE), per

erogare la prestazione come previsto dal Capitolato tecnico”.

Ne ha ricavato, inoltre, che *“il concorrente [ha] sottostimato, per il calcolo*

relativo ai costi del personale, il numero di FTE necessari per garantire una

completa erogazione dei servizi di consulenza specialistica inbound a

presidio per 98.264 ore (c.d. monte ore contrattuale), in conformità alle

prescrizioni del Capitolato tecnico". Infatti *“l'operatore economico ha*

dichiarato, come riportato nella tabella di sintesi nella Relazione di

Sostenibilità Tecnico-Economica a pagina 6 (cfr. doc. seconda risposta del

17/12/2024), di aver previsto, per il servizio di “Consulenza specialistica

inbound”, solo 14,2 FTE medi anno, equivalenti a un totale di 59.469,6 ore

di presidio ... Il suddetto valore risulta significativamente inferiore rispetto

alle ore richieste dal Capitolato tecnico, generando un gap di circa 9 FTE

(38.780,88 ore nel triennio pari a 9,26 FTE medi annui). I 9,26 FTE

mancanti, valorizzati secondo il costo medio annuo di € 29.379,06 per FTE,

dichiarato dall'appaltatore in tabella a pagina 8 per un operatore inquadrato

al 3° livello (cfr. doc. prima Pagina 7 risposta del 25/11/2024),

comporterebbero costi non considerati pari a circa € 816.150,28 nell'arco

dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale”, con la conseguenza che

“l’offerta del concorrente risulterebbe in perdita per un ammontare stimato

pari ad almeno Euro 322.365,28 (somma calcolata sottraendo all'utile

dichiarato di Euro 493.785,00, i costi per gli FTE medi mancanti, pari ad

Euro 816.150,28)".

10. Tanto premesso si osserva quanto segue in ordine alle doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.

Ai fini della decisione appare decisivo sottolineare come sia indiscusso che l'errore commesso nella vicenda in esame dalla parte ricorrente (nell'indicare, in occasione delle seconde giustificazioni, la ripartizione degli operatori FTE dedicati ai servizi da erogare) non era in alcun modo riconoscibile da parte della stazione appaltante (né la parte ricorrente ha dedotto che tale errore fosse riconoscibile).

Infatti, l'errore di trascrizione - quello in cui afferma di essere incorsa la ricorrente - di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cft. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).

Ne deriva che nessun rilievo può essere mosso alla stazione appaltante per non essersi avveduta dell'errore e per non aver consentito alla parte ricorrente di correggerlo nel corso della fase di verifica dell'anomalia.

11. Alla luce di tale premessa il ricorso proposto dalla parte avverso l'esclusione non è fondato.

Il ricorso, infatti, è incentrato sul tentativo di dimostrare che, avendo riguardo alla nuova ripartizione di FTE indicata dalla ricorrente con l'istanza di autotutela successiva all'esclusione, l'offerta presentata risulterebbe in linea con le previsioni capitolari e non anomala.

La ricorrente non mette affatto in discussione il fatto che la propria offerta, sulla base dei dati dalla stessa rappresentati nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia - relativamente al dimensionamento per il servizio di "consulenza specialistica inbound" -, non consentiva di erogare i servizi nella misura richiesta nel capitolato e conseguentemente comportava una sottostima del costo del personale da dedicare servizio di "consulenza specialistica inbound", rendendo dunque l'offerta nel suo complesso non attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

In particolare, nel ricorso la parte ricorrente non contesta, neanche genericamente, la fondatezza dei rilievi inerenti l'insufficienza degli operatori FTE originariamente destinati - in numero pari a una media di 14,2 - al servizio di consulenza specialistica inbound e la conseguente omessa

considerazione di costi per la manodopera *"pari a circa € 816.150,28"*

nell'arco dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale", tale da rendere non

sostenibile l'offerta.

In altre parole, il contenuto del ricorso - nel quale la ricorrente ammette

come la congruità dell'offerta sia stata dimostrata solo *ex post* con l'istanza

di autotutela - conferma la correttezza del provvedimento di esclusione: la

stazione appaltante - che al momento dell'esclusione non avrebbe potuto

riconoscere l'errore - bene ha fatto ad escludere l'offerta della ricorrente

che, a dire della medesima, sarebbe diventata congrua solo

successivamente alla conclusione della verifica di anomalia, con la

correzione dell'errore tramite istanza di autotutela.

Del resto è noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali

sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale *ab*

origine considerato dall'Amministrazione.

Ne discende che la nuova ripartizione degli operatori FTE resa nota alla stazione appaltante solo dopo il provvedimento di esclusione non è idonea

ad inficiare *ex post* il precedente atto amministrativo di esclusione, la cui

legittimità va verificata alla stregua della situazione nota

all'Amministrazione al momento della sua adozione.

12. Né può assumere rilievo in senso contrario a quanto sopra osservato l'orientamento giurisprudenziale (richiamato dalla parte ricorrente) che, nell'ambito della verifica di anomalia, ammette entro certi limiti:

- la possibilità di modificare la composizione dell'offerta, operando nella fase della verifica di anomalia compensazioni tra le diverse voci di costo che compongono l'offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 25.10.2024, n. 8562);
- la possibilità di modificare con le giustificazioni finali le voci di costo indicate nelle precedenti giustificazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2019, n. 4400).

Nel caso di specie, infatti, la parte vorrebbe legittimare una modifica del contenuto delle giustificazioni che intervenga non nel corso del procedimento di anomalia – come nelle ipotesi considerate nella

giurisprudenza appena citata – bensì dopo la conclusione della suddetta fase e a valle del procedimento di esclusione.

13. L'infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria, che non può trovare accoglimento in assenza del presupposto rappresentato dall'illegittimità del provvedimento assunto dalla parte come fonte del danno.

14. L'infondatezza del ricorso principale implica:

- l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati provvedimenti sopravvenuti in corso di causa (la risposta negativa della stazione appaltante all'istanza di autotutela e l'aggiudicazione della gara in favore del controinteressato), dal cui annullamento parte ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio, una volta confermata la legittimità del provvedimento di esclusione;
- l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria, la quale - facendo salvo il bene della vita ottenuto (l'aggiudicazione) - non può nutrire alcun attuale interesse al suo accoglimento.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente, la stazione appaltante e il controinteressato, mentre possono essere compensate rispetto al Ministero del Turismo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la costituzione solo formale di questi ultimi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti ed il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di

Infocamere S.C.P.A., in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge, e a favore di del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, in ragione di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

